

Alla cortese attenzione
della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n. 20 del 20 Giugno 2023

OGGETTO:

- PROROGA AL 20 LUGLIO 2023 DEI TERMINI PER I VERSAMENTI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DELL'IRAP E DELL'IVA, SCADENTI IL 30 GIUGNO, CHE EMERGONO DAI MODELLI REDDITI 2023, IRAP 2023 E IVA 2023.
INTERESSATI ALLA PROROGA I SOLI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI SONO STATI APPROVATI GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE (ISA).
- PROROGA ADEMPIMENTI FISCALI E VERSAMENTI CHE HANNO SCADENZA DAL 1° AGOSTO AL 20 AGOSTO.

Premessa:

Con **Comunicato Stampa n.98 del 14 giugno 2023** il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato la **proroga dei versamenti delle imposte al 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione.**

Rimane però fermo al **31 luglio** il termine per il versamento con la **maggiorazione dello 0,40%.**

Chi è interessato alla proroga:

I contribuenti interessati alla proroga sono i soggetti che:

- **Esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale** di cui all'art.9-bis del D.L. n.50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n.96/2017, e **che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze (**pari a 5.164.569,00 euro**);
- Applicano il **regime forfetario** di cui all'art.1, commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014;

- Applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art.27, comma 1, del DL. n.98/2011 (c.d. "**contribuenti minimi**");
- Presentano altre **cause di esclusione dagli ISA** (ad esempio per inizio o cessazione attività nel periodo d'imposta) ma esercitano comunque una attività per la quale sono stati ugualmente approvati gli ISA.

Le disposizioni si applicano anche ai **soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir soggette agli ISA** (D.P.R. n.917/1986 – società di persone, associazioni professionali e società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale), aventi i requisiti descritti sopra.

Soggetti esclusi dalla proroga e tenuti al rispetto dei termini ordinari:

I contribuenti non interessati alla proroga sono:

- **Persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo** (quindi senza Partita Iva) neppure tramite partecipazione a società di persone e/o ad associazioni "trasparenti";
- Contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per i quali **non sono stati approvati gli ISA**;
- **Contribuenti** che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo **per i quali sono stati approvati gli ISA**, ma **che superano** il previsto **limite di ricavi o compensi** per la loro applicazione stabilito in **euro 5.164.569**;
- Imprenditori agricoli titolari di solo reddito agrario ai sensi dell'art.32 e seguenti del Tuir.

Attenzione:

I soggetti con termini di versamento delle imposte in data successiva al 30 giugno 2023 non possono godere di alcuna proroga.

Esempio: società che approva il bilancio del periodo d'imposta 2022 nei 6 mesi continuerà a godere della possibilità di versare il saldo delle imposte 2022 e del primo acconto 2023 entro il 31 luglio 2023 (oppure versare con la maggiorazione dello 0,40% entro il 30° giorno successivo al 31 luglio).

Vediamo nel dettaglio cosa cambia:

Il **differimento al 20 luglio** del termine per i versamenti avrà l'effetto, in caso di **opzione per la rateizzazione** di cui all'art.20 del D.Lgs. n.241/1997, di **comprimere il numero massimo delle rate**, scadenti:

- Per i **contribuenti interessati alla proroga titolari di partita Iva**: il 20 luglio, il 21 agosto, il 16 settembre, il 16 ottobre ed il 16 novembre.
- Per i **contribuenti interessati alla proroga non titolari di partita Iva**: il 20 luglio, il 31 luglio, il 31 agosto, il 30 settembre, il 31 ottobre ed il 30 novembre.

Proroga adempimenti fiscali e versamenti che hanno scadenza dal 1° agosto al 20 agosto.

L'articolo 3 quater del Decreto-legge 2 marzo 2012, n.16 – inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n.44 – ha introdotto **in via permanente** nell'articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248), la **proroga degli adempimenti fiscali e del versamento delle somme** di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, **che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno.**

Tali adempimenti e versamenti possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese di agosto, **senza alcuna maggiorazione.**

Essendo il giorno 20 agosto 2023 domenica i versamenti potranno quindi essere compiuti in data 21 agosto senza incorrere in violazioni.

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.